

30 Set 2019

Spetta al Comune farsi carico delle rette di ricovero degli anziani non autosufficienti

di Giampaolo Piagnerelli

È il Comune e non l'Asl a farsi carico delle somme integrative relative al ricovero di anziani non autosufficienti. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 24118/2019 depositata venerdì scorso.

Alla base della decisione una vicenda in cui la Corte d'appello di Catania, in riforma della precedente decisione di primo grado, aveva condannato l'azienda sanitaria provinciale della stessa città a versare al Comune di Acicastello circa 130mila euro, cifra corrisposta dall'ente territoriale per oneri di natura sanitaria rese agli istituti convenzionati a titolo di integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. Di qui il ricorso della Asl.

I Supremi giudici lo hanno accolto tenendo conto della legge regionale n. 22/1986 che - all'articolo 16 - attribuisce ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla richiamata materia, tra le quali, in base all'articolo 17 della medesima legge l'assistenza a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei Comuni.

In particolare l'articolo 59 della legge regionale n. 33/1996 con funzione interpretativa dell'articolo 17 della legge regionale n. 22/1986 ha disposto che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti fosse assunto a carico del Fondo sanitario regionale entro il limite annuo di 500milioni delle vecchie lire.

L'autorizzazione al ricovero

La norma poi prevede che il servizio dei Comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato dalla certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza.

La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro 5 giorni dall'adozione e comporta, se non l'obbligo per l'apposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il Comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione.

Di qui il principio di diritto secondo cui il credito del Comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine di 5 giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo e in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell'Azienda sanitaria.